



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 aprile 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere - relatore
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2021/2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziali n. 14/2023/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Vittorio Zappalorto,

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Marcon (VE) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	RENDICONTO 2021
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	1.859.720,01
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	1.469.105,75
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	1.426.671,23
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	933.999,06
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	748.999,06
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	748.999,06
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	2.793.719,07
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	2.218.104,81
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	2.175.670,29

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa	6.808.793,55
Residui attivi	12.470.035,88
Residui passivi	6.501.179,20
FPV	8.535.872,79
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	4.241.777,44
Totale accantonamenti	2.022.564,43
<i>Di cui: FCDE</i>	1.731.991,43
Totale parte vincolata	816.065,73
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2021	1.403.147,28

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2021 Accertamenti (c)	Rendiconto 2021 Riscossioni (d)	% (c/d)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	2.639.191,07	1.725.681,94	65,39%
Tit.1 competenza	6.997.245,71	4.521.176,42	64,61%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	584.613,19	76.476,11	13,08%
Tit.3 competenza	1.592.195,86	1.429.488,42	89,78%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa finale	6.808.793,55
Cassa vincolata	88.810,49
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	0,00
Tempestività dei pagamenti	-11,08 giorni

INDEBITAMENTO

	RENDICONTO 2021
Debito complessivo a fine esercizio	4.727.737,77

2. Con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, il Comune di Marcon era stato destinatario della deliberazione n. 118/2020/PRSE.

3. Il controllo in merito alla suddetta situazione finanziaria del Comune ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. n. 7183 del 10 agosto luglio 2023), riscontrato dall'Ente con nota acquisita al prot. n. 7404 del 30 agosto 2023.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”* - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Marcon si rilevano i seguenti profili.

Bilancio di previsione 2021/2023

È stata rilevata la mancata valorizzazione dei FPV d'entrata e di spesa di parte capitale, per il triennio ricompreso nel bilancio di previsione; si è chiesto pertanto di relazionare dettagliatamente in merito ai seguenti aspetti:

- motivazioni che hanno indotto, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, a non valorizzare il Fondo pluriennale vincolato d'entrata proveniente dall'esercizio precedente, con conseguente mancata esposizione dei relativi impegni finanziati con FPV (entrate accertate negli esercizi precedenti) ma esigibili nelle annualità in questione;
- se l'ente abbia debitamente tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa, sia in sede di predisposizione del Bilancio di previsione (per l'esigibilità della spesa per le annualità in esso ricomprese), sia in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario dei residui attivi (per la reimputazione degli impegni negli esercizi successivi).

Il Comune di Marcon ha risposto che *“l'Ente, nonostante in quel determinato periodo storico tutti gli ambiti dell'attività pubblica e privata fossero interessati dalla terza ondata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha sempre rispettato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Nello specifico, per il triennio 2021/2023, dopo un primo posticipo della data canonica del 31/12 fissata dal D. Lgs 267/2000, il Decreto Ministeriale n. 13 del 18 gennaio 2021 avente ad oggetto "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021" aveva fissato il termine ultimo per l'approvazione del suddetto bilancio al 31/03/2023. Nonostante quindi l'ulteriore posticipo, il Comune di Marcon ha provveduto con propria deliberazione consiliare n. 5 del 28/01/2021, ad approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il termine normativo allora vigente. Tenute in debita considerazione tali premesse, l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è avvenuta con un anticipo temporale di 62 giorni rispetto all'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 01/04/2021 con la quale è stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi per l'annualità 2021. Con tale atto l'Ente ha provveduto, infatti, a determinare le risultanze dell'analisi dei residui che ha quindi determinato altresì l'importo dell'FPV di uscita relativo all'anno 2020 e da riportare come FPV di entrata nel suddetto bilancio di previsione 2021/2023. Tale importo, il cui ammontare corrispondeva ad € 8.187.534,49 (di cui relativo a spesa corrente 143.410,32 e relativo alla spesa in conto capitale 8.044.124,17), non era quindi stato ancora determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e non poteva pertanto essere valorizzato all'interno dello stesso. Risulta in ogni caso evidente dall'analisi delle tempistiche dettate dalla norma che, rispettando i tempi di approvazione imposti dalla normativa stessa, a meno di aver svolto delle variazioni di esigibilità parziale nel corso dell'annualità precedente ed aver quindi già generato delle reimputazioni prima dell'approvazione del bilancio di previsione, sia per un Ente estremamente complesso procedere a determinare in anticipo gli importi del Fondo Pluriennale Vincolato.*

- In virtù di quanto sopra esposto, codesto Ente ritiene di aver agito nel rispetto del dettame dell'allora vigente normativa contabile, avendo debitamente considerato i cronoprogrammi di spesa sia in fase di predisposizione del bilancio di previsione, valorizzando i dati in base agli elementi in quel momento in possesso dell'Ente stesso per la determinazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche assunte, sia in occasione dell'annuale Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi, con il quale è stata

effettuata opportuna variazione di esigibilità per tutte quelle obbligazioni la cui scadenza si era modificata e della cui modificazione l'Ente ha avuto conoscenza nel periodo intercorso tra l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e il sopra richiamato Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi (fatti salvi i tempi di deposito previsti dalla norma e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente).”

Questa Sezione, ha già avuto modo di evidenziare, con riferimento al FPV, come “(...) desta perplessità la diffusa prassi che si sostanzia nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul FPV in entrata in attesa dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente e del relativo FPV di spesa, rinviando, pertanto ogni quantificazione a successive operazioni di variazione di bilancio nel corso della gestione. (...). Infatti, l'attendibilità della capienza di risorse iscritte al FPV è strettamente legata alla capacità di programmazione dell'ente” (deliberazioni nn. 225/2018/PRSE, 138/2023/PRSE, 256/2023/PRSE e da ultimo, deliberazione 137/2024PRSP).

Nell'atto deliberativo da ultimo menzionato, è stato altresì precisato che l'assenza di uno sforzo programmatico si traduce di fatto nell'incapacità di inserire nel bilancio di previsione anche valori stimati del FPV sulla base dei dati disponibili dall'esercizio precedente, e ciò finisce per incidere sugli equilibri economico finanziari del bilancio di previsione da assicurare ai sensi dell'art. 162, Tuel.

Si richiamano, infine, le Linee di indirizzo per la relazione dei revisori sui bilanci di previsione 2021-2023, approvate con la sopra richiamata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 2/2021/INPR, laddove si afferma che, al fine di conseguire tale bilanciamento “tra le fonti di finanziamento impiegate e la spesa in conto capitale e di investimento, a salvaguardia degli equilibri finanziari dei bilanci e della sostenibilità del debito (...) assumono un ruolo fondamentale le fasi di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici” e lo strumento del cronoprogramma la cui definizione implica “la stima del fabbisogno finanziario, la scomposizione in fasi del lavoro previsto, la definizione dei tempi di realizzazione”. Inoltre “Le rilevanti modifiche apportate al principio contabile (All. 4/2) con DM del 1 marzo 2019, in applicazione dell'art. 1, commi 909-911, della legge n. 145/2018, disciplinano la conservazione nel fondo pluriennale vincolato delle somme relative al livello minimo di progettazione (punto 5.4.8 del principio contabile - All. 4.2) e ribadiscono la regola della conferma nel fondo determinato a rendiconto delle risorse non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento”.

Ricorda, infine che *“Un adeguato cronoprogramma deve consentire di collegare sistematicamente il ciclo finanziario con il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici e deve quindi attivare il procedimento di programmazione e controllo su tutti i transiti materiali ed economico – finanziari, nonché sui tempi di attraversamento tra le varie fasi (progettazione, bando di gara, aggiudicazione, contrattualizzazione ecc.), che conducono, in un arco temporale stabilito, alla concreta realizzazione dell’opera pubblica”* (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/2021/INPR, punto 3).

Alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamando gli aspetti contabili relativi alle spese di investimento, si raccomanda la valorizzazione, a decorre dai prossimi esercizi, del FPV anche in sede previsionale, utilizzando gli ultimi dati disponibili e attenendosi alla rigorosa applicazione del *“principio della programmazione di bilancio”*. Ciò al fine di garantire non solo la necessaria continuità del ciclo economico finanziario in stretta connessione con il ciclo tecnico, ma soprattutto la veridicità e attendibilità del bilancio di previsione e degli equilibri da esso determinati. La Sezione richiama pertanto l’attenzione sulla necessità di determinare correttamente il FPV, sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e nei relativi esempi. Si aggiunge che la non corretta determinazione del FPV o la sua mancata rappresentazione in bilancio, determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l’adempimento di obbligazioni *«legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria»* (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la mancata o non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

Fondo contenzioso

L’Organo di Revisione nella relazione al rendiconto 2021 raccomandava: *“Risulta importante procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per verificare la congruità degli accantonamenti al fondo rischi contenzioso e passività potenziali, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”*; conseguentemente il Magistrato istruttore ha chiesto elementi al riguardo.

In risposta l’ente ha riferito che *“in ottemperanza a quanto raccomandato dal Collegio di Revisione in occasione del rilascio del parere sul Rendiconto 2021, questo Ente ha provveduto ad effettuare opportuna ricognizione delle cause in essere al fine di valutare i reali rischi di soccombenza per l’Ente, se ancora persistenti, nonché la congruità del fondo contenzioso stanziato nella quota di avanzo accantonato.*

Dalla puntuale analisi effettuata congiuntamente dagli uffici nel corso dell’anno 2022, e trasmessa al Collegio di Revisione per aggiornamento sulla situazione nello stesso esercizio, è emerso che relativamente ai contenziosi in atto alla data della rilevazione, risultano in essere n. 9 cause che vedono coinvolto il Comune di Marcon.

Di queste, solamente una presenta un possibile rischio di soccombenza, che su richiesta dell’ufficio legale è stato valutato dallo studio dell’avvocato che lo ha in gestione. L’importo stimato dallo studio legale che l’Ente potrebbe essere chiamato a corrispondere

in caso di soccombenza ammonterebbe ad € 80.000,00 per il risarcimento danni alla controparte comprensivi di ulteriori spese, oggetto del contendere.

La valutazione delle altre otto cause in essere ha portato invece a considerare che il reale rischio di soccombenza per l'Ente sia pressoché inesistente.

Per tali ragioni in occasione della rendicontazione 2022 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27 aprile 2023 l'accantonamento è stato ridotto portando il fondo ad € 122.595,36 garantendo comunque un accantonamento prudenziale.

Si segnala, inoltre, la chiusura di uno dei contenziosi in essere con la sottoscrizione di un accordo transattivo (delibera di Giunta Comunale n. 219 del 10/11/2022), favorevole all'Ente, mediante il quale è stato possibile introitare € 37.500,00.

Si precisa infine che l'Ente continua a tutt'oggi a monitorare costantemente l'andamento dei contenziosi in essere e che, in relazione a quanto esposto, non si ravvisano aggiornamenti circa ulteriori passività potenziali per l'Ente.”

La Sezione rileva che l'accantonamento al 31/12/2021 è stato pari a 197.595,36 euro e quindi prudenzialmente calcolato. Si prende atto, pertanto, degli elementi forniti e si osserva tuttavia che la ricognizione è stata operata soltanto nel 2022.

Parte vincolata del risultato di amministrazione

Si è rilevato che l'ente ha ricevuto, nel corso dell'esercizio 2021, complessivi € 93.992,00 per trasferimenti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali (d.m. 30/07/2021 del Ministero dell'Interno) dei quali non si trova riscontro nell'allegato “All. a2) *Elenco risorse vincolate*” al rendiconto; tali somme avrebbero dovuto trovare esposizione, nell'allegato in questione, anche nel caso di totale utilizzo nel corso dell'esercizio.

Inoltre, dall'esame dell'Allegato A2) – “Elenco delle risorse vincolate” (fonte BDAP), si è rilevata la discontinuità della parte vincolata del risultato di amministrazione tra il rendiconto 2020 (pari a 661.850,03 euro) ed il suo riporto al 1/1/2021 (pari a 1.231.865,03 euro), che sembra imputabile al mancato inserimento del Contributo in conto capitale da GSE (realizzazione nuova Scuola Primaria) – capitolo di entrata n. 4200 tra le quote vincolate dell'esercizio precedente.

Invitato a riferire in proposito, l'Ente ha risposto:

“Dagli approfondimenti effettuati da codesto Ente, si conferma che il Comune di Marcon ha ricevuto € 93.992,50 a titolo di trasferimento statale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali come disposto dal D.M. 30/07/2021 avente ad oggetto "Riparto del saldo di 1.280 milioni di euro delle risorse incrementalì per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178.”.

Tale importo è stato erogato dal Ministero dell'Interno in virtù del minor gettito introitato dagli Enti come conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, durante la quale si sono verificate diverse situazioni di criticità per i bilanci degli enti locali.

Tali risorse, rideterminate rispetto a quanto erogato nella fase più acuta della pandemia, coincide con l'esercizio finanziario 2020, nel quale l'Ente aveva ricevuto € 406.505,94,

sono state oggetto di puntuale rendicontazione in tre esercizi consecutivi mediante la Certificazione Covid-19, da rendersi entro il 31 maggio di ogni esercizio, a partire dal 2020 e fino all'annualità 2022 compresa.

In relazione alla rendicontazione presentata nel 2022 (con riferimento ai dati del 2021) l'Ente ha certificato delle minori entrate, e quindi un minor gettito complessivo, pari ad € 187.736,00 (dato estratto in automatico dalla banca dati BDAP e proposto come non modificabile all'interno della certificazione e che già considera i ristori specifici erogati dallo Stato).

Si evince quindi che la cifra di € 93.992,00 corrisposta per l'anno 2021 dal Ministero dell'Interno al Comune di Marcon sia stata effettivamente assorbita nella sua totalità dalla perdita di gettito subita dall'Ente. Codesto Comune ritiene, pertanto, che tale importo non dovesse essere vincolato in quanto non considerabile come una maggiore erogazione soggetta a restituzione in quanto già di per sé non sufficiente a coprire i mancati introiti registrati e perciò non considerabile un surplus da dover allocare in apposito Fondo (Missione 20, programma 3) del Bilancio. Si rileva altresì, a tal proposito, la specifica indicazione individuabile sul sito del Ministero che recita testualmente "Si ricorda, da ultimo, che il **D.L. n. 4/2022**, all'articolo 13, ha **vincolato le risorse del Fondo** per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, autorizzate per il 2021 dalla legge di bilancio per il 2021, alla esclusiva finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno **2022**. In particolare, la norma consente che le risorse **assegnate** agli enti locali **negli anni 2020 e 2021** per l'emergenza sanitaria a titolo di **ristori specifici di spesa**, che rientrano nelle certificazioni previste dal comma 827 della legge n. 178/2020 e all'articolo 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020, possono essere **utilizzate anche nell'anno 2022** per le medesime finalità per cui sono state assegnate.

Le **risorse eventualmente non utilizzate** alla fine dell'esercizio **2022 confluiscono** nella quota vincolata del **risultato di amministrazione** e **non possono essere svincolate**. Le eventuali risorse **ricevute in eccesso** dagli enti locali al **31 dicembre 2022** sono **versate all'entrata** del bilancio dello Stato".

Alla luce di quanto sopra riportato, l'Ente Comune di Marcon, ha incamerato le risorse erogate per il 2021 certificandone il totale utilizzo nella medesima annualità in virtù del minor gettito registrato in entrata e delle maggiori necessità occorse in uscita, e pertanto non ha disposto alcun vincolo sul Risultato di Amministrazione né in riferimento all'esercizio 2021, a seguito di un attento monitoraggio delle entrate e delle spese "covid" nonché di una pre-certificazione svolta in sede di Rendiconto proprio in vista della scadenza perentoria del 31 maggio per quella ufficiale, né in riferimento all'esercizio 2022 in cui quelle risorse non sono sarebbero potute essere utilizzate in quanto già assorbite nell'esercizio per compensare le minori entrate e le maggiori spese registrate.

Relativamente alla discrepanza rilevata da codesta spettabile Corte in merito alla discontinuità della parte vincolata del risultato di amministrazione tra il rendiconto 2020 (pari ad e 661.850,03) ed il suo riporto al 01/01/2021 (pari ad € 1.231.865,03), l'Ente ritiene che si tratti di un errore materiale in sede compilazione dell'allegato A2 del

Rendiconto 2021 e più precisamente al caricamento del dato sulla colonna A (risorse vincolate al 01/01/2021) anziché alla colonna C (entrate vincolate accertate).

L'errata valorizzazione di campo in sede di predisposizione dell'allegato A2 del Rendiconto 2021 non è tale da alterare le risultanze del rendiconto della gestione."

La Sezione prende atto delle informazioni fornite dall'Ente e raccomanda una maggior precisione nella redazione dei documenti contabili, la cui attendibilità può essere inficiata anche da errori materiali.

Parte destinata ad investimenti

In sede di approvazione del rendiconto 2021, è stata evidenziata una potenziale perdita di vincoli a valere sul risultato di amministrazione dal momento che neppure una quota del Risultato di competenza di parte capitale è confluito nella parte destinata agli investimenti.

Il magistrato istruttore ha pertanto invitato l'Ente a produrre dettagliata relazione in merito.

Il Comune ha confermato di aver registrato solo entrate in conto capitale con vincolo di destinazione e che l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2021 è stato interamente impegnato. Come da tabella sottostante "*in assenza di economie in conto capitale senza vincolo di specifica destinazione non spese*", non è stato costituito l'avanzo destinato agli investimenti.

	2021				
UTILIZZO ENTRATE CONTO CAPITALE					
Entrate in c/capitale	Accertato	Impegnato	Non utilizzato	Risparmi da FPV	
(Concessioni cimiteriali, allocate al titolo IV dell'entrata)	-		-	-	
Monetizzazioni	-		-	-	
Espropri	-		-	-	
Alienazioni	-		-	-	
Trasformazione diritti di superficie in diritti di proprietà	-		-	-	
Trasferimenti non vincolati	-		-	-	
Avanzo destinato Investimenti	965.000,00	965.000,00			
Tot.	965.000,00	965.000,00			Avanzo da destinare agli investimenti

La risposta dell'Ente non supera le criticità rilevate, in quanto viene affermato che:

- l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2021 è stato interamente impegnato (per finanziare spese in c/capitale del 2021);
- sono state registrate solo entrate in conto capitale con vincolo di destinazione.

Pertanto, sintetizzando le due affermazioni, il Risultato di competenza di parte capitale (Z1), pari a € 933.999,06, frutto del differenziale:

<i>entrate in c/capitale (con vincolo di destinazione) + a.a. (integralmente impegnato) – spese in c/capitale</i>

comporta la perdita di vincoli per pari importo, debitamente tenuto conto dell'evoluzione del FPV di parte capitale in corso d'anno.

Tutto ciò premesso, la Sezione rileva che il risultato positivo di competenza di parte capitale, per sua natura, non può confluire nella parte libera del risultato di amministrazione, trattandosi di entrate in conto capitale con vincolo di destinazione, come attestato nella stessa nota di risposta del Comune di Marcon, e che nel caso di specie esso risulta costituito sostanzialmente da accertamenti derivanti dalla competenza, alla luce dell'integrale utilizzo dell'avanzo applicato in parte capitale quale fonte di finanziamento delle spese per investimento.

Lotta all'evasione tributaria

E' stata rilevata la sostanziale assenza di riscossione, in conto competenza, delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, come risultante dalla lettura del questionario e dalla Relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2021, con la conseguente formazione di residui della competenza per € 999.341,71.

Inoltre, l'andamento della riscossione in c/residui ha comportato una massa creditoria da riportare al 2022, proveniente dalla sola gestione dei residui, pari al 52,51% (nonostante le cancellazioni in corso d'anno operate per € 547.743,32); pertanto i residui derivanti dalla lotta all'evasione tributaria sono passati da 1.625.482,02 euro all'1/01/2021 ad 1.852.902,59 euro al 31/12/2021.

A tal proposito si evidenzia che nelle considerazioni conclusive della propria Relazione al rendiconto 2021 l'Organo di revisione raccomandava di *“controllare costantemente l'attività di riscossione, effettuata anche attraverso le gestioni esterne, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, con azioni sempre tempestive volte anche ad evitare la prescrizione della pretesa tributaria”*.

Con nota istruttoria si è invitato l'Ente a relazionare in merito a tali risultati, chiarendo anche le motivazioni alla base della cancellazione effettuata, e specificando se ad oggi si sia proceduto ad ulteriori cancellazioni di residui per avvenuta prescrizione del credito.

Al riguardo, il Comune ha riferito che *“In relazione alla questione della sostanziale assenza di riscossione nell'anno 2021, si richiama la normativa vigente tempo per tempo in merito alla sospensione dei termini per la riscossione legata alla crisi emergenziale dovuta all'epidemia di Covid-19. L'Ente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/10/2017, ha affidato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione l'incarico per l'attività di riscossione coattiva; al soggetto legittimato pertanto invia volta per volta i ruoli elaborati al fine di evitare la prescrizione del credito.*

In merito ai residui di cui alle osservazioni della Corte, si precisa che la cancellazione non è dovuta alla prescrizione del credito bensì alle motivazioni sotto riportate:

- 1) per € 22.002,08 trattasi dell'accertamento n. 71 del 02/03/2016 inerente al recupero dell'evasione ICI avente come causale "Approvazione dei ruoli coattivi ICI ed IMU di cui alle forniture n. 4509 e n. 4510 del 16/12/2015", che ai sensi della vigente normativa sui crediti inesigibili è stato stralciato ed iscritto al Patrimonio in data 31/12/2021 in sede di riaccertamento e di approvazione del Rendiconto 2021;
- 2) Per € 429.495,24 trattasi dell'accertamento n. 637 del 31/12/2020 inerente al recupero evasione IMU avente come causale "Accertamenti IMU su aree edificabili emessi al 31/12/2020", che è stato ritenuto insussistente:
 - a) per l'importo di € 319.628,00 in relazione alla cancellazione degli accertamenti tributari IMU n. 125, n. 126 n. 127, n. 128 e n. 129 emessi nel 2020, per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a carico di una ditta cessata il cui amministratore delegato ha ritirato i provvedimenti di accertamento senza segnalare in alcun modo la diversa titolarità degli immobili oggetto di recupero. Tale condizione è emersa solo successivamente in seguito all'istruttoria su altra ditta (a causa di una banca dati non aggiornata da parte dell'Agenzia del Territorio), effettivamente titolare degli immobili, nei confronti della quale risultando regolare per l'annualità 2015, sono stati emessi (annualità 2016 e 2017) e verranno emessi (annualità 2018 e 2019) i relativi avvisi di accertamento;
 - b) per l'importo di € 109.867,24 in relazione alla cancellazione di diversi accertamenti IMU a seguito della presentazione — da parte dei contribuenti accertati — sia di contratti di uso gratuito, che di quietanze di pagamento sino a quel momento non prodotti all'Ente o per effetto di mediazione tributaria;
- 3) Per € 96.246,00 trattasi dell'accertamento n. 642 del 31/12/2020 inerente al recupero evasione TASI avente come causale "Accertamento recupero evasione TASI anni pregressi (2015-2019)", che è stato ritenuto insussistente per l'importo di € 96.246,00 in relazione alla cancellazione degli accertamenti tributari TASI n. 144, n. 145 n. 146, n. 147 e n. 148 emessi in data 15/03/2021 e notificati in data 21/04/2021 (nel rispetto della deroga ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - art. 67, ai sensi del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 - art. 157 e alla risoluzione 6/DF del 15 giugno 2020), per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, a carico della medesima ditta di cui al punto a) del presente elenco per la quale devono considerarsi le motivazioni innanzi esposte ancorché riferibili ad altro tributo.

Si ritiene utile segnalare che, al fine di ottenere un immediato controllo sulla riscossione degli accertamenti tributari emessi, nel corso dell'esercizio 2022 si è provveduto ad iscrivere a bilancio gli accertamenti contabili, sia per il recupero evasione IMU che per il recupero evasione TASI, in corrispondenza di ciascuna posizione oggetto di accertamento.

Si segnala inoltre che i contribuenti risultati insolventi alle verifiche d'ufficio di volta in volta effettuate sono stati sollecitati a mezzo PEC (qualora presente il recapito) ovvero a mezzo raccomandata A/R, per un numero totale di n. 27 PEC inviate e n. 68 raccomandate spedite dal 30/09/2021 ad oggi.

Si precisa infine che ad oggi non si è proceduto a cancellazioni di residui per avvenuta prescrizione del credito”.

La Sezione prende atto degli elementi forniti con la risposta alla nota istruttoria. Nondimeno raccomanda al Comune la massima attenzione nella gestione dei residui attivi onde evitare la prescrizione dei crediti.

Sanzioni per violazioni al Codice della strada

È stato rilevato un tasso complessivo di riscossione in conto competenza per tale tipologia di entrate, pari al 42,53% (cfr Relazione dell'Organo di revisione alla proposta di rendiconto 2021 pag. 23). Venendo alla riscossione in c/residui, si assiste ad un modesto tasso di riscossione pari al 3,05%, con una massa di residui che è passata da 374.956,15 euro all'1/01/2021 ad 470.041,66 euro al 31/12/2021.

Si è pertanto invitato l'Ente a relazionare in merito, avendo cura di specificare se ad oggi si sia proceduto alla cancellazione di residui per avvenuta prescrizione del credito.

Nel merito, l'Ente ha riferito che *“a far data dal 1° gennaio 2011, ha attivato il servizio della gestione centralizzata dell'ufficio verbali per violazioni al codice della strada nell'ambito della convenzione del distretto "VE3A" sottoscritta con il Comune di Venezia. Il Comandante della Polizia Locale dipendente dell'ente provvede alla verifica dei ruoli e dei relativi allegati, al fine della successiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione dei frontespizi dei ruoli resi esecutivi.*

Con determinazioni del Responsabile del Settore III n. 18 del 08/03/2023 avente per oggetto "Esecutività ruoli per sanzioni amministrative al Codice della Strada non oblate e relative all'anno 2019" e n. 19 del 08/03/2023 avente per oggetto "Esecutività ruoli per sanzioni amministrative al Codice della Strada non oblate e relative all'anno 2020" sono sati resi esecutivi i ruoli riferiti a verbali per sanzioni al codice della strada redatti negli anni 2019 e 2020. Si precisa anche per tale posta che ad oggi non si è proceduto a cancellazioni di residui per avvenuta prescrizione del credito.”

Questa Sezione rileva il permanere di un tasso di riscossione piuttosto basso; al riguardo non può pertanto esimersi dall'evidenziare che il rallentamento e basso grado di riscossione delle entrate costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

Indebitamento

Il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti su un disallineamento nello stock di debito iniziale, che risulta inserito nel questionario all'1/1/2021 (e confermato nella Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2021) per € 4.727.737,77, mentre nella Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2020, figura un importo pari a € 4.786.189,74.

Inoltre, è stata rilevata la mancata compilazione nel quadro sullo stock di debito della riga concernente il debito assunto in corso d'anno (cfr. quadro 2 della III sezione del questionario sul Rendiconto 2021 e Relaz. Rev. al Rend. 2021 pag. 20), nonostante gli accertamenti operati nel titolo VI per 4,5 milioni di euro, evidenziando che a livello previsionale l'omologo schema contemplava tale valore (cfr Relaz. Rev. al Bil Prev. 2021/2023 pag. 25). Tale posizione sembrerebbe riferibile ad un mutuo flessibile con Cassa depositi e Prestiti (la cui domanda di concessione era stata presentata nell'ottobre del 2019

e prevedeva un periodo di preammortamento triennale e l'utilizzo nel corso del 2021), circostanza confermata dagli accertamenti del titolo VI. Si è pertanto invitato l'Ente a relazionare in merito, avendo cura di chiarire i presupposti normativi che hanno indotto il Comune a non inserire detta posizione nello stock di debito o, in alternativa, a chiarire i presupposti per l'accertamento dell'entrata a competenza nell'esercizio 2021.

Al riguardo, il Comune ha fatto pervenire la seguente risposta: *“Con riferimento al rilevato disallineamento dello stock di debito iniziale si conferma la correttezza del dato inserito nel questionario del 01/01/2021 (confermato nella Relazione dell'Organo di Revisione al rendiconto 2021) dell'importo di € 4.727.737,77 come comunicato da Cassa Depositi e Prestiti con protocollo comunale n. 10998 del 21.05.2021 avente ad oggetto "Avviso di pagamento rate ammortamento mutui. Codice rapporto n. 06054 - Codice debitore n. 0009764" (allegato B).*

Il dato riportato nella relazione dell'Organo di Revisione del Rendiconto 2020 dell'importo di € 4.786.189,74 risultava dall'aggiornamento annuale della Voce D) Debiti da finanziamento del Passivo dello Stato Patrimoniale (come desunto dal foglio di lavoro in excel utile alla redazione del parere al rendiconto per l'anno 2020).

Con il rendiconto 2021 è stato corretto il dato allineando il debito residuo iscritto al passivo dello Stato Patrimoniale allo stock di debito segnalato dalla Cassa Depositi e Prestiti con protocollo comunale n. 24279 del 24.11.2021 adottando una rettifica di assestamento come da estratto sotto riportato:

31-12-2021	15437	Rettifiche di assestamento	Scritture di assestamento – Allineamento debito residuo mutui alle risultanze della Cassa Depositi e Prestiti al 31/12/2021 come da prospetto rate (prot. 24279 del 24/11/2021) - 2 ^a rata pagata in anticipo con mandato nell'anno 2021	58.452,00
------------	-------	----------------------------	---	-----------

Per quanto riguarda la mancata indicazione del debito assunto in corso d'anno e riferito al Prestito Flessibile della Nuova Scuola Primaria Marcon pos. n. 6059169/00, rilevato che la Cassa Depositi e Prestiti ha rinviato l'iscrizione del sopraccitato debito all'annualità da cui decorre l'ammortamento (si allegano gli avvisi delle rate in scadenza dell'annualità 2022 in cui si evince l'assenza del debito e dell'annualità 2023 in cui si evince invece la presenza del debito, rispettivamente allegati C e D) l'ente ha ritenuto di mantenere la coerenza del dato del debito residuo con la CDP, rinviando anch'esso l'aumento del debito all'annualità di inizio della decorrenza dell'ammortamento.

Con il rendiconto 2021 è stato quindi registrato l'accertamento al titolo VI (in ossequio al principio contabile punto 3.18 che prevede che l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili) per dare copertura finanziaria alla spesa prevista nel 2021, registrando in contabilità economico patrimoniale un accantonamento a riserve indisponibili con la scrittura di assestamento sotto riportata:

31-12-2021	6062	Assestamento	Scritture di assestamento - Rilevazione credito per accensione prestiti non incassato nell'anno (contratto con C.D.P. formalizzato nel 2021) e allocazione a riserve indisponibili in ossequio al	4.500.000,00
------------	------	--------------	---	--------------

			<i>principio contabile che impone di non generare ricavi</i>	
--	--	--	--	--

Nel merito, questa Sezione osserva che il disallineamento rilevato deriva da un confronto con la situazione risultante da Cassa DDPP, cui sono conseguite delle scritture contabili per il riallineamento, atte a sanare gli errori di riporto dello stock di debito.

Peraltro, avendo il Comune di Marcon accertato integralmente il mutuo nel 2021, lo stock di debito avrebbe dovuto essere allineato con quanto effettivamente contabilizzato al titolo VI.

Pertanto, questa Sezione non può che richiamare l'ente ad una maggiore precisione nella redazione delle scritture contabili, attenendosi pedissequamente ai principi contabili, in particolare al *Principio contabile applicato della programmazione* (Allegato n.4/1 D.Lgs 118/2011) ed al *Principio contabile applicato della contabilità finanziaria* (Allegato n.4/2 D.Lgs 118/2011), al fine di conformare la propria gestione alle regole contabili uniformi definite dal legislatore.

Organismi partecipati

Sugli organismi partecipati il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti riguardo ai seguenti tre aspetti critici:

- a) l'Organo di revisione, nel questionario sul rendiconto 2021, ha segnalato la seguente criticità: l'Ente non ha definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147-quater del TUEL.
- b) Sulla base dei dati inviati dall'ente nella banca dati OO.PP. del Dipartimento del Tesoro è stata rilevata la presenza di 6 partecipate di secondo livello (5 tramite Veritas – partecipata diretta allo 0,15% e 1 tramite ACTV – partecipata diretta allo 0,21%) che hanno chiuso l'esercizio 2020 in perdita, circostanza che sembra contrastare con la risposta negativa alla domanda 13 della sezione sugli OO.PP. del questionario sul rendiconto 2021 (13. *L'Ente detiene partecipazioni, anche indirette, in società che hanno registrato una perdita nell'esercizio 2020 e/o nell'esercizio 2021?*).
- c) l'Organo di revisione nella propria Relazione al rendiconto 2021 (pag. 31) segnalava che non erano ancora pervenute le asseverazioni dei Revisori di ACTV, sollecitando l'Organo esecutivo dell'Ente ad assumere i conseguenti provvedimenti necessari ai fini del corretto adempimento di cui trattasi, in apparente contrasto con quanto indicato al punto 18.2 del questionario.

In risposta l'Ente ha fornito i seguenti chiarimenti:

Quanto al primo punto sub a): *“il Comune di Marcon per mezzo del Sindaco o di suo delegato ha sempre preso parte alle riunioni sia delle autorità d'ambito che delle società partecipate, adottando gli atti dovuti per il corretto esercizio della sua quota di controllo congiunto (ad esempio, le deliberazioni relative alle modifiche dei patti parasociali)”*.

Quanto al punto indicato sub b) *“l'Ente ha sempre provveduto a monitorare con estrema attenzione l'andamento contabile delle società partecipate, ed esprime annualmente le risultanze di tale modalità di controllo attraverso lo strumento del bilancio consolidato. Per massima prudenza, ed in ottemperanza alle disposizioni dell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, l'Ente ha sempre provveduto a consolidare tutte le società e gli enti strumentali nei quali detiene una partecipazione, anche in forma indiretta, in quanto queste realtà venivano ricomprese nei bilanci consolidati delle società ed utilizzati per la redazione di quello del Comune capogruppo.... in merito al possibile contrasto della risposta alla domanda n.13 della sezione OO.PP. del Questionario sul Rendiconto 2021 "L'Ente detiene partecipazioni, anche indirette, in società che hanno registrato una perdita nell'esercizio 2020 e/o nell'esercizio 2021?", la risposta è stata resa facendo riferimento solo alle partecipazioni dirette.”*

Infine, *“Relativamente alla mancata trasmissione (punto sub c)) dell'asseverazione da parte dei Revisori della partecipata A.C.T.V. spa si fa presente che con prot. n. 5165 del 11/03/2023 l'ente ha trasmesso alla Società di Revisione Deloitte & Touche spa il partitario delle operazioni per sollecitare l'adempimento ma ad oggi non è pervenuta alcuna risposta e si procederà a nuovo sollecito.”*

La Sezione, all'esito dei chiarimenti forniti, accerta, in primo luogo, che non risulta rispettato il disposto dell'articolo 147-quater del TUEL (Controlli sulle società partecipate non quotate), istituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ed in vigore dal 2015 per gli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (ed inferiore ai 50.000), non potendo le attività ivi previste essere sostituite dalla partecipazione del Sindaco agli organi societari collegiali.

Si rileva altresì che nulla è stato riferito in merito alle perdite delle partecipate indirette, mentre appare confermato che l'Ente ad oggi non ha ricevuto l'asseverazione da parte dei Revisori della partecipata A.C.T.V..

Si raccomanda all'Ente, conseguentemente, di porre in essere tutte le attività utili ai fini del monitoraggio delle proprie partecipate (sia dirette che indirette) al fine di evitare ricadute negative sul bilancio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto 2021 del Comune di Marcon (VE):

- -riscontra la mancata valorizzazione del FPV nel bilancio di previsione 2021-2023; richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla

fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste dagli indicati principi contabili;

- raccomanda la tempestiva costituzione del fondo contenzioso, verificandone la congruità, come precisato in parte motiva;

- raccomanda una maggiore precisione nella redazione dei documenti contabili la cui attendibilità può essere inficiata anche da errori materiali;

- rileva che il risultato positivo di competenza di parte capitale non è integralmente confluito nella parte vincolata e/o destinata agli investimenti del risultato di amministrazione, in ossequio alla natura delle entrate accertate;

- raccomanda la massima attenzione nella gestione dei residui attivi correnti onde evitare la prescrizione dei crediti;

- rileva un tasso di riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada molto basso;

- rileva la persistente mancanza di un definito sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dal Comune di Marcon;

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Marcon (VE).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 10 aprile 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Vittorio Zappalorto

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini